

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER, PIERACCINI, ALBIZZATI, NENNI GIULIANA, BEI CIUFOLI ADELE, GATTI CAPORASO ELENA, MEZZA MARIA VITTORIA, DE LAURO MATERA ANNA, VIVIANI LUCIANA

Annunziata il 4 agosto 1954

Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di aggiornamento delle norme che regolano la reversibilità delle pensioni fu più volte dibattuto, in questi ultimi anni, nel Parlamento e sulla stampa e va sempre più suscitando interesse nella opinione pubblica sovente scossa e commossa dalla segnalazione di casi che rivelano l'assurdità, l'anacronismo e la evidente ingiustizia delle leggi in vigore le quali risalgono tutte, salvo alcuni insignificanti successivi ritocchi, a periodi che ormai possono considerarsi lontani e sono, comunque, anteriori alla Costituzione della nostra Repubblica.

Senonché le varie richieste di modificazioni delle vecchie leggi non sono state ancora organicamente inquadrate proprio in questa fondamentale esigenza di attuazione costituzionale che dà al problema un significato nuovo e più ampio e spiega così anche il titolo della presente proposta di legge.

Bisognerà dunque tener presente l'articolo 3 della Costituzione che garantisce « pari dignità sociale ed uguaglianza dinanzi alla legge » a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l'articolo 29 che tutela la famiglia e dichiara che « il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi », l'articolo 30 che assicura « ogni tutela giuri-

dica e sociale » ai figli anche nati fuori del matrimonio; e tener presenti anche le norme che partendo dall'articolo 1 specificano, nell'articolo 4 ed in altri, il riconoscimento, da parte della Repubblica, del diritto al lavoro per tutti i cittadini comprese le donne che agli uomini sono equiparate (articolo 37); e fanno obbligo allo Stato di garantire e tutelare questo diritto anche quando il lavoratore o la lavoratrice non siano più in grado di lavorare (articoli 32, 35, 38. ecc.) dettando così anche i principi per le pensioni e per la loro più ampia reversibilità.

Si aggiunga che la Costituzione, come risulta dai lavori preparatori, non soltanto intese, con quelle ed altre norme, riconoscere ai cittadini della Repubblica diritti nuovi e più democratici, ma tenere anche presente la situazione della moderna società in cui larghissimo stuolo di donne si dedica al lavoro in ogni settore di attività e contribuisce con ciò al mantenimento della famiglia; accade, anzi, talvolta, e più frequentemente in quest'ultimo periodo, che proprio sulla donna lavoratrice ricada l'onere esclusivo di questo mantenimento non soltanto allorché il suo coniuge o genitore, fratello o figlio sia invalido, ma anche nei numerosissimi casi in cui egli è totalmente o parzialmente disoccupato o ancora inoccupato.

Il problema a cui ci riferiamo è dunque di natura assai ampia; ma in questa proposta si tende soltanto ad attuare la Costituzione e a adattare le leggi alla realtà nuova in un settore limitato, e però di notevole importanza morale ed umana, quale è quello della reversibilità delle pensioni statali, come prima tappa per più larghi sviluppi del principio.

Queste premesse rendono superflua ogni specifica illustrazione degli articoli proposti che emendano alcune leggi sulle pensioni, le quali ebbero origine con l'istituzione dapprima di pensioni reversibili per sole vedove di militari o di pubblici dipendenti in tempi lontani e dai nostri profondamente diversi in cui rarissimi erano i casi di donne che si dedicassero al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Oggi il diritto alla reversibilità deve estendersi anche a tutti i familiari a carico senza distinzione, compreso il vedovo, il genitore, il figlio, con nuova ampiezza di criteri.

Inoltre appare giusto emendare le attuali norme assurde ed inique secondo cui i superstiti del pubblico dipendente deceduto non devono aver diritto a pensione se il matrimonio del *de cuius* non è stato contratto almeno due anni prima che egli venga collocato in quiescenza. Basterà considerare che

in moltissimi casi tale matrimonio non si è potuto contrarre dal pubblico dipendente in età non matura, a causa della insufficienza del suo stipendio o salario oppure per le difficoltà ancora non rimosse che vietano le nozze di certe categorie di militari; pensare anche a tante situazioni di fatto che queste difficoltà vietano di regolarizzare e soprattutto alla immeritata miseria in cui ora vengono inabissati tanti superstiti in conseguenza della morte di chi provvedeva al loro mantenimento.

Anche a riparare a queste ingiustizie provvede la presente proposta di legge, sempre nel quadro di una attuazione della Costituzione, la quale esplicitamente dichiara che lo Stato repubblicano tutela il matrimonio e perciò anche le sue conseguenze economiche.

Si ha quindi fiducia che essa verrà accolta.

Quanto alla copertura finanziaria l'articolo 6 provvede stabilendola mediante nota di variazione soltanto ai fini formali dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, poiché è da prevedere che praticamente l'elaborazione parlamentare dilazionerà l'entrata in vigore della legge almeno di alcuni mesi, sicché all'onere maggiore si potrà provvedere con i nuovi bilanci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il diritto di reversibilità della pensione per il decesso del dipendente civile statale di entrambi i sessi spetta al coniuge superstite e per il decesso del militare in servizio alla vedova quando tale diritto sia maturato entro i limiti stabiliti dalla legge o quando la morte dello stesso dipendente civile o militare sia dovuta a causa di servizio.

ART. 2.

Lo stesso diritto si estende ai figli legittimi, riconosciuti, adottivi o affiliati del deceduto o del coniuge superstite e agli esposti ad essi regolarmente affidati, purchè si tratti di minorenni non coniugati o di maggiorenni non coniugati ma inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

La pensione compete altresì alle figlie orfane maggiorenni nubili quando, avendo compiuto il 34° anno di età, formano un nucleo

famigliare unico e non percepiscono stipendi, salari o pensioni o altri proventi superiori alle lire 20.000 mensili.

ART. 3.

Qualora non vi sia un coniuge superstite o in caso di suo sopravvenuto decesso, la pensione spetta ai genitori, al patrigno, alla matrigna, all'affiliante, all'adottante del deceduto nonché a chi lo abbia avuto in regolare affidamento come esposto, purchè gli aventi diritto abbiano superato l'età di sessanta anni o siano inabili a proficuo lavoro.

ART. 4.

Il diritto di reversibilità di cui agli articoli precedenti spetta qualunque sia la data del matrimonio del dipendente civile o militare ed anche quando egli lo abbia contratto essendo già in pensione.

ART. 5.

Le stesse norme degli articoli precedenti si applicano ai superstiti del dipendente dagli enti locali.

ART. 6.

La presente legge ha efficacia retroattiva e si applica anche ai superstiti dei dipendenti pubblici e dei militari deceduti in servizio o in pensione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Alla copertura del maggior onere derivante dalla presente legge si provvede con nota di variazione al bilancio 1954-55.

ART. 8.

Con la presente legge è abrogata ogni altra norma ad essa contraria o con essa incompatibile.